

PREVENZIONE E PROTEZIONE

<p>Articolo a pag. 12</p>	<p>Produzione ceramica e sicurezza, quando il modello organizzativo vince - Sul tema della sicurezza nel settore ceramica si è operato strategicamente attraverso la formazione e l'addestramento continuo dei lavoratori verso comportamenti sicuri e con rapporti di confronto e collaborazione rispetto alle autorità di controllo (Inail e Ausl). In particolare, con queste due ultime realtà sono stati raggiunti, negli ultimi venti anni, importanti protocolli d'intesa per gestire, in maniera congiunta e non conflittuale, delicate tematiche di salute e ambientali. È stata, inoltre, favorita la diffusione, l'adozione e l'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione e sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, adeguati anche alle necessità delle piccole e medie imprese.</p>
<p>Articolo a pag. 22</p>	<p>Nuovo accordo stato-regioni: così la formazione in sanità - Dopo l'articolo pubblicato su <i>Ambiente&Sicurezza</i> n. 14/2016 con il quale è stata affrontata e rivisitata la corposa normativa in materia di formazione alla sicurezza nell'ambito sanitario (ma utile anche per altri settori), sono state introdotte alcune novità con l'ultima revisione del documento approvato nella seduta della conferenza stato-regioni del 7 luglio 2016. Al momento di andare stampa, l'accordo non è ancora stato pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>
<p>Il caso a pag. 26</p>	<p>Il quadro legislativo sul rischio biologico - Il Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 è attuazione alla direttiva comunitaria 90/679/CEE, concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. In linea generale, si può affermare che il decreto legislativo distingue i casi di uso deliberato di agenti biologici da quelli di semplice esposizione potenziale: dettando, nel secondo caso, una disciplina ridotta e semplificata. Il campo di applicazione della normativa di protezione dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici è molto vasto, in ragione dell'estrema diffusione di questi agenti. Il D.Lgs. n. 81/2008 prende in considerazione solo i cosiddetti agenti biologici (potenzialmente) patogeni, per i quali cioè sia in concreto identificabile un fattore di rischio per la salute dei lavoratori. In sintesi, la <i>ratio legis</i> è di facultizzare il datore di lavoro, nei casi di esposizione potenziale, all'adozione del regime semplificato solo in assenza di un rischio professionale identificabile.</p>

GRANDI RISCHI

<p>Articolo a pag. 30</p>	<p>Amianto, adempimenti, procedure e normative di riferimento - Riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive europee, lo stato italiano - con la legge n. 257 del 27 marzo 1992 - ha dettato norme per la cessazione dell'impiego e per il suo smaltimento controllato. Questa legge prevede il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto. Sono stati poi emanati una serie di dispositivi legislativi che definiscono le modalità di attuazione dei piani regionali amianto, di valutazione del rischio, di gestione dei manufatti contenenti amianto, gli obblighi dei proprietari e dei responsabili delle attività degli edifici con presenza di questo tipo materiale, nonché le tipologie di intervento per la bonifica. Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento controllato, le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti, è stato introdotto l'obbligo per le imprese di bonifica dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (attualmente gestori ambientali) ed è stato emanato il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. Conoscere i riferimenti legislativi, le modalità operative e gli adempimenti è fondamentale per poter operare nel perimetro della norma e in modo efficace. Un dettagliato glossario aiuta a comprendere i termini per meglio comprendere le terminologie tecniche di questo mondo.</p>
----------------------------------	--

IN SINTESI

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 10</p>	<p>Aee. Dal minAmb le regole per l'ecocompatibilità - Promuovere la cooperazione tra produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di Aee, per semplificare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove Aee. Questi gli obiettivi del D.M. 10 giugno 2016, n. 140 «Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche». Approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&Sicurezza</i>.</p>
<p>Articolo a pag. 76</p>	<p>Dragaggi, nuove procedure per i siti di interesse nazionale - La proposta Ispra-Cnr-Iss contenente la «Procedura per la derivazione di valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei Sin» è stata approvata ufficialmente con la pubblicazione del D.M. 8 giugno 2016 «Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio». Il provvedimento, che dovrebbe inserirsi nel quadro normativo della gestione dei materiali di dragaggio, andandosi ad armonizzare con altri provvedimenti di settore, in verità presenta una serie di criticità, a partire dalla struttura dell'allegato, che ne potrebbero rendere difficoltosa l'applicazione.</p>

AMBIENTE E RISORSE

<p>Articolo a pag. 81</p>	<p>Acque sotterranee, giro di vite su inquinanti e deterioramento - La valutazione del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) effettuata dall'Istituto di ricerca sulle acque (Irsa) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nei corpi idrici della provincia di Vicenza; la richiesta dell'istituto superiore di sanità di inserire un valore soglia per l'acido perfluorooottansolfonico (Fsos); la proposta del Cnr-Irsa relativa alla definizione di standard di qualità ambientale e di valori soglia per alcune sostanze perfluoro-alchiliche. Questi gli elementi di cui ha tenuto conto il legislatore con il D.M. 6 luglio 2016, che ha recepito la direttiva 2014/80/UE di modifica della direttiva 2006/118/CE ("direttiva acque").</p>
<p>Articolo a pag. 84</p>	<p>Scia e conferenza di servizi via libera alle modifiche - Segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta Scia) e conferenza di servizi sono l'oggetto di due distinti provvedimenti di riforma, rispettivamente il decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 126 e il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge "delega" 7 agosto 2015, n. 124, sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, dal secondo provvedimento derivano modifiche per autorizzazione unica ambientale, valutazione di impatto ambientale ed emissioni in atmosfera.</p>
<p>Il caso a pag. 87</p>	<p>Prescrizione ambientale: una disciplina in evoluzione - La recente legge n. 68/2015 sui reati ambientali ha modificato anche l'istituto della "prescrizione", ponendo, peraltro, fin da subito, profili problematici in fase applicativa. Spunti interpretativi interessanti possono derivare da un confronto tra l'applicazione della prescrizione all'ambito della sicurezza sul lavoro sia in materia ambientale, anche sulla base delle più recenti sentenze. Altro tema interessante è la possibilità dell'ente di accettare, quale regolarizzazione rilevante ai fini della positiva conclusione del procedimento, una modalità di regolarizzazione diversa da quella prevista nella prescrizione.</p>